



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 5.7.2023
COM(2023) 431 final

ANNEX 1 – PART 1/4

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria
dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
la Repubblica del Cile, dall'altra**

ACCORDO QUADRO AVANZATO
TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI,
DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DEL CILE,
DALL'ALTRA

PREAMBOLO

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito "Stati membri",

e

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte,

e

LA REPUBBLICA DEL CILE, di seguito "il Cile",

dall'altra,

di seguito denominati congiuntamente "le parti",

CONSIDERANDO i forti legami culturali, politici, economici e di cooperazione che li uniscono,

RIBADENDO il loro impegno a favore dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto e del buon governo, nonché per il conseguimento dello sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici, che costituiscono la base del loro partenariato e della loro cooperazione,

CONDIVIDENDO la posizione per cui la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisce una delle più gravi minacce per la pace e la sicurezza internazionali,

CONSAPEVOLI del contributo significativo apportato al consolidamento di tali legami dall'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, firmato a Bruxelles il 18 novembre 2002;

SOTTOLINEANDO la natura globale delle loro relazioni e l'importanza di disporre di un quadro coerente per promuoverle ulteriormente,

CONSIDERANDO il loro impegno a modernizzare l'attuale accordo di associazione per rispecchiare le nuove realtà politiche ed economiche e i progressi compiuti nel loro partenariato,

RICONOSCENDO l'importanza di un sistema multilaterale forte ed efficace, basato sul diritto internazionale, per preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale e affrontare le sfide comuni,

AFFERMANDO il loro impegno a rafforzare la cooperazione su questioni bilaterali, regionali e globali di interesse comune e a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per promuovere attività intese a sviluppare una cooperazione internazionale attiva e reciproca,

ACCOGLIENDO CON FAVORE l'adozione del quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030, adottato in occasione della terza conferenza mondiale delle Nazioni Unite tenutasi a Sendai il 18 marzo 2015, del programma d'azione di Addis Abeba della terza conferenza internazionale sul finanziamento allo sviluppo, adottato ad Addis Abeba il 13-16 luglio 2015, della risoluzione 70/1 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 contenente il documento finale "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" (di seguito "Agenda 2030"), dell'accordo di Parigi raggiunto nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, concluso a Parigi il 12 dicembre 2015 (di seguito "accordo di Parigi"), della nuova agenda urbana adottata il 20 ottobre 2016 nel corso della conferenza delle Nazioni Unite sull'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano sostenibile (Habitat III) svoltasi a Quito (di seguito "nuova agenda urbana") e degli impegni del vertice umanitario mondiale adottati in occasione del vertice umanitario mondiale tenutosi a Istanbul il 23-24 maggio 2016 e chiedendone l'attuazione,

RIBADENDO il loro impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, il loro impegno a favore dello sviluppo del commercio internazionale in modo tale da contribuire allo sviluppo sostenibile in queste tre dimensioni, riconosciute come profondamente interconnesse e sinergiche, e il loro impegno a promuovere il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030,

RIBADENDO il loro impegno ad ampliare e diversificare le loro relazioni commerciali in conformità dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994, e delle disposizioni e degli obiettivi specifici di cui alla parte III dell'accordo;

DESIDEROSE di rinsaldare le loro relazioni economiche, in particolare quelle commerciali e di investimento, rafforzando e migliorando l'accesso al mercato e contribuendo alla crescita economica, pur rimanendo attente alla necessità di migliorare la consapevolezza dell'impatto economico e sociale dei danni ambientali, dei modelli di produzione e di consumo non sostenibili e del loro impatto sul benessere umano,

PERSUASE che il presente accordo creerà un clima favorevole alla crescita di relazioni economiche sostenibili tra le parti, soprattutto nei settori del commercio e degli investimenti, che sono essenziali per conseguire lo sviluppo economico e sociale, l'innovazione tecnologica e la modernizzazione,

RICONOSCENDO che le disposizioni del presente accordo proteggono gli investimenti e gli investitori e sono intese a stimolare un'attività commerciale reciprocamente vantaggiosa, senza pregiudicare il diritto delle parti di legiferare in difesa dell'interesse pubblico nei rispettivi territori,

RICONOSCENDO la stretta relazione tra innovazione e commercio, nonché l'importanza dell'innovazione per la crescita economica e lo sviluppo sociale, e affermando altresì il loro interesse a promuovere una maggiore cooperazione in materia di innovazione, ricerca, scienza, tecnologia, trasporti e altri settori correlati, nonché a promuovere la partecipazione dei settori pubblico e privato,

AFFERMANDO l'impegno a rafforzare la cooperazione nei campi della giustizia, della libertà e della sicurezza,

RICONOSCENDO i vantaggi reciproci di una cooperazione rafforzata nei settori dell'istruzione, dell'ambiente, della cultura, della ricerca e dell'innovazione, dell'occupazione e degli affari sociali e in altri settori di interesse comune,

ESPRIMENDO la determinazione a continuare a rafforzare le loro relazioni attraverso nuovi accordi di cooperazione, nonché la determinazione a condurre detta cooperazione a beneficio di paesi terzi, come previsto dal memorandum d'intesa per la cooperazione internazionale firmato dalle parti nel 2015, e come avviene nella prassi della continua partecipazione del Cile ai programmi regionali dell'Unione europea,

RICORDANDO l'importanza dei diversi accordi firmati dall'Unione europea e dal Cile, che hanno promosso il dialogo politico e la cooperazione in tutti i settori delle relazioni tra le parti, nonché l'aumento degli scambi e degli investimenti,

PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia che possono essere conclusi dall'Unione europea a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le disposizioni di tali futuri accordi specifici non sarebbero vincolanti per l'Irlanda, a meno che l'Unione europea, contemporaneamente all'Irlanda per quanto concerne le rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi al Cile che tali futuri accordi specifici sono divenuti vincolanti per l'Irlanda, in quanto parte dell'Unione europea, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE. Che, analogamente, eventuali successive misure interne dell'Unione europea adottate a norma della parte terza, titolo V, TFUE ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che essa non abbia notificato la propria intenzione di partecipare a tali misure o di accettarle in conformità del protocollo n. 21. Constatando inoltre che tali futuri accordi specifici o eventuali successive misure interne dell'Unione europea rientrerebbero nell'ambito del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE I

PRINCIPI E OBIETTIVI GENERALI

CAPO 1

PRINCIPI E OBIETTIVI GENERALI

ARTICOLO 1.1

Obiettivi del presente accordo

Il presente accordo persegue i seguenti obiettivi:

- a) riaffermare l'associazione tra le parti sulla base di un partenariato rafforzato, di un dialogo politico rafforzato e di una cooperazione rafforzata su questioni di reciproco interesse, compresa l'innovazione in tutti i settori pertinenti;
- b) favorire maggiori scambi commerciali e investimenti tra le parti ampliandone e diversificandone le relazioni commerciali, contribuendo in tal modo a una maggiore crescita economica e a una migliore qualità della vita. e

- c) rafforzare le relazioni di cooperazione esistenti tra le parti, compresa la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, e promuovere le attività congiunte, al fine di contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030.

ARTICOLO 1.2

Principi generali

1. Le parti confermano il proprio fermo sostegno ai principi della Carta delle Nazioni Unite.
2. Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e in altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani di cui le parti sono firmatarie, nonché del principio dello Stato di diritto e del buon governo, alla base delle politiche interne e internazionali delle parti, costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
3. Le parti concordano sul fatto che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori a livello di soggetti statali e non statali costituisce una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
4. Le parti ribadiscono il proprio impegno a continuare a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici dimensioni, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile convenuti a livello internazionale, e a cooperare per affrontare le sfide ambientali mondiali.

5. Le parti confermano il proprio impegno a integrare nelle azioni programmatiche la parità di genere l'emancipazione di donne e ragazze.

6. Le parti ribadiscono il proprio sostegno alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, adottata il 13 settembre 2007, e l'impegno a rispettare la diversità culturale e a proteggere i diritti dei popoli indigeni.

7. Le parti confermano il proprio impegno ad attuare il presente accordo sulla base di valori condivisi, compresi i principi del dialogo, del rispetto reciproco, di un partenariato equo, del multilateralismo, della cooperazione e del rispetto del diritto internazionale.

ARTICOLO 1.3

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "accordo di associazione": l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, firmato a Bruxelles il 18 novembre 2002;
- b) "accordo commerciale interinale": l'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, da concludere;

- c) "paese terzo": un paese o un territorio fuori dell'ambito di applicazione territoriale del presente accordo come esplicitato all'articolo 41.2; e
- d) "convenzione di Vienna sul diritto dei trattati": la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati conclusa a Vienna il 23 maggio 1969.

PARTE II

DIALOGO POLITICO E COOPERAZIONE

CAPO 2

DIALOGO POLITICO, PACE E SICUREZZA INTERNAZIONALI E SICUREZZA, GOVERNANCE E DIRITTI UMANI

ARTICOLO 2.1

Dialogo politico

1. Le parti intensificano il dialogo politico e la cooperazione a tutti i livelli attraverso scambi e consultazioni su questioni bilaterali, regionali, internazionali e multilaterali al fine di consolidare il loro partenariato rafforzato.

2. Il dialogo politico ha l'obiettivo di:
 - a) promuovere lo sviluppo di relazioni bilaterali e rafforzare il loro partenariato;
 - b) rafforzare la cooperazione per affrontare le sfide e le questioni regionali e globali;
 - c) rafforzare le loro capacità istituzionali, tra cui, fra l'altro, la modernizzazione dello Stato, il decentramento e la promozione della cooperazione interistituzionale.

3. Il dialogo politico tra le parti può svolgersi nelle seguenti forme, come convenuto di comune accordo:
 - a) consultazioni, riunioni e visite a livello di vertice;
 - b) consultazioni, riunioni e visite a livello ministeriale;
 - c) riunioni periodiche a livello di alti funzionari, compreso un dialogo politico ad alto livello;
 - d) dialoghi settoriali, anche mediante lo scambio di missioni ed esperti su questioni di interesse comune;
 - e) scambi di delegazioni e altri contatti tra il Congresso nazionale del Cile e il Parlamento europeo;

ARTICOLO 2.2

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori a livello di soggetti statali e non statali costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, garantendo la piena osservanza e l'attuazione a livello nazionale dei rispettivi obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione e di altri obblighi internazionali pertinenti che incombono loro. Le parti convengono che il presente paragrafo è un elemento fondamentale del presente accordo.

2. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire a contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:

- a) l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione ai medesimi, a seconda dei casi, e per la loro piena attuazione;
- b) la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali delle esportazioni esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, che verifichi altresì l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso e preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

ARTICOLO 2.3

Diritti umani, Stato di diritto, buon governo

1. Le Parti promuovono un dialogo regolare, costruttivo e di ampio respiro sui diritti umani.
2. Le parti cooperano per promuovere e tutelare i diritti umani, anche per quanto riguarda la ratifica e l'attuazione degli strumenti internazionali in materia di diritti umani, e per rafforzare i principi democratici e lo Stato di diritto, promuovere la parità di genere e combattere ogni forma di discriminazione indipendentemente dal motivo.
3. Tale cooperazione può comprendere le seguenti azioni:
 - a) il sostegno alla definizione e all'attuazione di piani d'azione sui diritti umani;
 - b) la promozione dei diritti umani, anche attraverso l'istruzione e i media;
 - c) il rafforzamento delle istituzioni nazionali e regionali in materia di diritti umani, Stato di diritto e buon governo;
 - d) il potenziamento della cooperazione con gli organi dei trattati sui diritti umani delle Nazioni Unite e nell'ambito delle procedure speciali del Consiglio dei diritti umani conformemente ai principi generali del diritto internazionale dei diritti umani;

- e) il rafforzamento del coordinamento e della cooperazione nell'ambito delle istituzioni delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani e delle sedi regionali e multilaterali pertinenti;
- f) il rafforzamento della capacità nazionale, regionale e decentrata di applicare i principi e le prassi democratici, compresa la promozione di processi elettorali coerenti con le norme democratiche internazionali;
- g) il potenziamento di una buona governance, indipendente e trasparente, a livello locale, nazionale, regionale e mondiale, la promozione di istituzioni responsabili e trasparenti e il sostegno alla partecipazione dei cittadini e al coinvolgimento della società civile;
- h) la collaborazione e il coordinamento, se del caso, anche nei paesi terzi, per rafforzare i principi democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto, i quali comprendono l'esistenza di un sistema giudiziario indipendente, l'uguaglianza davanti alla legge, l'accesso delle persone a un'assistenza giuridica pubblica effettiva e il diritto a un processo equo, a un giusto processo e all'accesso alla giustizia;
- i) la promozione dell'universalità dei trattati internazionali in materia di diritti umani e le misure volte a incoraggiare i terzi ad adempiere ai loro obblighi nel settore;
- j) l'impegno fattivo a garantire l'assunzione di responsabilità per le violazioni e gli abusi dei diritti umani e a garantire l'accesso ai mezzi di ricorso per le vittime di tali violazioni e abusi.

ARTICOLO 2.4

Parità di genere ed emancipazione di donne e ragazze

1. Le parti promuovono la parità di genere, il pieno godimento di tutti i diritti umani da parte di ogni donna e ragazza e la loro emancipazione. Esse riconoscono la necessità della parità di genere e dell'emancipazione delle donne e delle ragazze quale obiettivo a pieno titolo, motore della democrazia, di uno sviluppo sostenibile e inclusivo, della pace e della sicurezza. Le parti si scambiano le migliori pratiche ed esaminano ulteriori programmi di cooperazione e potenziali sinergie tra le rispettive iniziative, come politiche e programmi, in linea con norme e impegni internazionali quali la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, le raccomandazioni generali formulate dal Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate in occasione della quarta Conferenza mondiale delle donne tenutasi a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995, il programma d'azione adottato alla conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo tenutasi al Cairo dal 5 al 13 settembre 1994 e i risultati delle relative conferenze di revisione, la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1325 (2000) sull'Agenda 2030 e le successive risoluzioni sulle donne, sulla pace e sulla sicurezza e altri accordi internazionali in materia di parità di genere e diritti umani delle donne e delle ragazze di cui sono firmatarie.

2. Tale cooperazione può comprendere le seguenti azioni:
 - a) cooperare per conseguire tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo 5 e i relativi traguardi;

- b) promuovere, tutelare e rispettare tutti i diritti umani di tutte le donne e ragazze; prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza, discriminazione e molestie nei confronti di donne e ragazze nella sfera pubblica e privata e promuovere attivamente i diritti umani delle donne e delle ragazze conformemente al quadro internazionale vigente;
- c) promuovere attivamente l'integrazione sistematica della prospettiva di genere; rafforzare il dialogo e la cooperazione per promuovere la parità di genere e la non discriminazione, il dialogo sociale, la protezione e l'inclusione, l'agenda per il lavoro dignitoso e la politica per l'occupazione;
- d) sostenere lo sviluppo e l'attuazione di un piano d'azione nazionale sulla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché l'attuazione dell'agenda su donne, pace e sicurezza di cui all'UNSCR 1325 (2000) e successive risoluzioni;
- e) promuovere la partecipazione politica e la leadership delle donne, nonché l'accesso a un'istruzione di qualità, all'emancipazione economica e alla leadership e una loro maggiore partecipazione in tutti gli ambiti della vita, compresi quelli politici, sociali, economici e culturali;
- f) consolidare le istituzioni nazionali e regionali con misure specifiche per affrontare e trattare le questioni relative alla violenza contro le donne e le ragazze, ivi compresi la prevenzione della violenza sessuale e di genere e la protezione da tali forme di violenza e molestie, i meccanismi di indagine e di rendicontabilità, l'assistenza e il sostegno alle vittime e la promozione di condizioni di sicurezza e protezione per le donne e le ragazze;

- g) garantire in modo efficace la promozione, il rispetto e la tutela dei diritti umani delle donne e delle ragazze, contrastando qualsiasi tipo di discriminazione e violenza nei loro confronti, compresa la violenza nei confronti dei difensori dei diritti umani delle donne, garantendo l'accesso alla giustizia e adottando le misure necessarie per porre fine all'impunità;
- h) intensificare la cooperazione con gli organi competenti delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali;
- i) promuovere attivamente l'analisi di genere e l'integrazione sistematica della prospettiva di genere in tutte le questioni relative alla pace e alla sicurezza, garantendo nel contempo la leadership e la partecipazione costruttiva delle donne ai processi di pace, alle iniziative di mediazione, alla risoluzione dei conflitti e alla costruzione della pace, nonché alle missioni e alle operazioni civili e militari.

ARTICOLO 2.5

Sicurezza internazionale e ciber spazio

Le parti intensificheranno la cooperazione e lo scambio di vedute nel settore della cibersicurezza e riguardo all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel contesto della pace e della sicurezza internazionali, anche per quanto riguarda le norme, i principi di comportamento responsabile degli Stati, il rispetto del diritto internazionale vigente nel ciber spazio, lo sviluppo di misure di rafforzamento della fiducia e lo sviluppo di capacità.

ARTICOLO 2.6

Lotta al terrorismo

1. Le parti ribadiscono l'importanza della lotta contro il terrorismo e cooperano per prevenire e reprimere gli atti terroristici conformemente al diritto internazionale, alle rispettive legislazioni e allo Stato di diritto. Esse cooperano in particolare:

- a) nel quadro della piena attuazione di tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e di altre convenzioni e strumenti internazionali;
- b) promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite così da dare efficace applicazione alla strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 settembre 2006;
- c) scambiando le migliori pratiche nella prevenzione della radicalizzazione che porta all'estremismo violento e nella lotta al terrorismo;
- d) scambiando informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno, conformemente al diritto nazionale e internazionale, e sostenendo, ove possibile, iniziative regionali di cooperazione fra le forze dell'ordine nell'ambito della lotta al terrorismo, nel pieno rispetto dei diritti umani, del diritto alla vita privata e dello Stato di diritto.

ARTICOLO 2.7

Sicurezza dei cittadini

1. Le parti cooperano nel settore della sicurezza dei cittadini. Riconoscono che la sicurezza dei cittadini trascende le frontiere nazionali e regionali e richiede un dialogo e una cooperazione più ampi, con una dimensione regionale e biregionale.

Le parti riconoscono l'importanza della lotta alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti per rafforzare la sicurezza dei cittadini. Si impegnano a sostenere i dialoghi e la cooperazione biregionali nel settore della sicurezza dei cittadini.

2. Le parti possono scambiarsi esperienze e migliori pratiche basate su dati probanti in materia di elaborazione e attuazione di politiche di prevenzione della violenza e della criminalità e riguardo a sistemi di misurazione e valutazione della violenza, della criminalità e dell'insicurezza.

Le parti possono scambiare migliori pratiche basate su dati probanti riguardo alla protezione delle vittime di reati nel contesto della sicurezza dei cittadini.

3. Per quanto riguarda la prevenzione, le parti possono promuovere politiche pubbliche volte a prevenire la violenza, con particolare attenzione ai giovani e alla dimensione di genere.

4. Le parti possono scambiarsi esperienze e migliori pratiche in settori quali la promozione di una cultura di pace e non violenza, il rispetto del diritto, la riabilitazione, il reinserimento nella società, la giustizia correttiva. Le norme giuridiche delle parti che disciplinano i rispettivi sistemi penitenziari dovrebbero rispecchiare gli standard e le norme internazionali.

ARTICOLO 2.8

Armi leggere e di piccolo calibro e altre armi convenzionali

1. Le Parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro, di altre armi convenzionali e delle relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
2. Le parti convengono di adempiere ai rispettivi obblighi in materia di lotta contro il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e di altre armi convenzionali e delle relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, adottato con la risoluzione 55/255 delle Nazioni Unite del 31 maggio 2001, e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli impegni da esse assunti nel contesto di altri strumenti internazionali applicabili in questo settore, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, adottato il 20 luglio 2001.
3. Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con le attuali norme e normative internazionali. Esse riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale, ridurre le sofferenze umane e prevenire la destinazione delle armi convenzionali a scopi diversi.

4. Le parti si impegnano in tal senso ad attuare pienamente il trattato sul commercio delle armi adottato a New York il 2 aprile 2013 e a cooperare reciprocamente nell'ambito dello stesso, promuovendo altresì l'universalizzazione e la piena esecuzione di detto trattato da parte di tutti gli Stati membri dell'ONU.

5. Le Parti si impegnano pertanto a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarità e la sinergia degli sforzi intesi a disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali e a prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi.

ARTICOLO 2.9

Corte penale internazionale

1. Le parti riconoscono che i reati più gravi motivo di allarme per la comunità internazionale non devono rimanere impuniti e si adoperano per garantire che siano oggetto di indagini e di azioni penali efficaci adottando provvedimenti a livello nazionale e rafforzando la cooperazione internazionale, anche nell'ambito della Corte penale internazionale (CPI).

2. Le parti promuovono la ratifica universale dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (di seguito "Statuto") o l'adesione allo stesso e si adoperano per la sua effettiva attuazione a livello nazionale negli Stati aderenti alla CPI. Le parti si scambiano, se del caso, le migliori pratiche in materia di adozione delle rispettive norme di legge e adottano misure a tutela dell'integrità dello Statuto.

ARTICOLO 2.10

Cooperazione nella gestione internazionale delle crisi

1. Le parti ribadiscono il loro impegno a cooperare per promuovere la pace e la sicurezza internazionale, compresa la cooperazione per sviluppare una dimensione di genere nel settore della pace e della sicurezza internazionali.
2. Esse coordinano le attività di gestione delle crisi, ivi compresa la cooperazione nelle operazioni di gestione delle crisi.
3. Le parti si adoperano per attuare l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica del Cile alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 30 gennaio 2014.

CAPO 3

GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

ARTICOLO 3.1

Cooperazione giudiziaria

1. Le parti intensificano la cooperazione in atto in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione sulla base degli accordi internazionali pertinenti. Esse rafforzano i meccanismi esistenti e, se del caso, valutano la possibilità di sviluppare nuovi meccanismi per agevolare la cooperazione internazionale nel settore. Detta cooperazione comprende, se del caso, l'adesione ai pertinenti strumenti internazionali e la loro attuazione, nonché una più stretta cooperazione con altre pertinenti reti di cooperazione giudiziaria internazionale.
2. Le parti sviluppano la cooperazione giudiziaria in ambito civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, comprese le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori.
3. Le parti cooperano per promuovere l'uso di mezzi elettronici per la trasmissione di documenti, se del caso, nonché di standard elevati di protezione dei dati personali, ai fini della cooperazione giudiziaria internazionale.

ARTICOLO 3.2

Problema mondiale della droga

1. Le parti cooperano per garantire un'impostazione integrata, equilibrata e basata su dati probanti in materia di droga al fine di:
 - a) attuare iniziative di riduzione della domanda e misure correlate, comprese la prevenzione e il trattamento, il reinserimento sociale e altre questioni connesse alla salute;
 - b) garantire la disponibilità e l'accesso a sostanze controllate esclusivamente per scopi medici e scientifici, prevenendone la diversione;
 - c) attuare iniziative di riduzione dell'offerta e misure correlate, quali un'efficace applicazione della legge e risposte alla criminalità connessa alla droga, contrastare il riciclaggio di denaro e il commercio illecito di stupefacenti, anche agevolato da Internet, e promuovere la cooperazione giudiziaria;
 - d) concentrarsi su questioni trasversali: droga e diritti umani, giovani, bambini, genere, donne e comunità, anche mediante misure di collaborazione e cooperazione volte a promuovere lo sviluppo di programmi e azioni per l'istruzione e il reinserimento, che consentano di ridurre la domanda di stupefacenti e sostanze psicotrope;

- e) scambiare informazioni e migliori pratiche in merito all'evoluzione delle realtà, delle tendenze e delle circostanze esistenti e alle sfide e alle minacce emergenti e persistenti, comprese le nuove sostanze psicoattive; ciò può includere la riduzione della domanda di droga e l'analisi forense di materiali, ad esempio precursori di droghe sequestrati;
- f) rafforzare la cooperazione internazionale, anche al fine di contrastare l'uso di precursori di droghe, di sostanze chimiche essenziali e di prodotti o preparati che li contengono per la produzione illecita di stupefacenti, sostanze psicotrope e nuove sostanze psicoattive;
- g) rafforzare lo sviluppo alternativo e la cooperazione regionale, interregionale e internazionale su una politica di controllo delle droghe equilibrata e orientata allo sviluppo.

2. Le parti collaborano per raggiungere tali obiettivi anche, ove possibile, incoraggiando i paesi terzi che non l'abbiano ancora fatto a ratificare e attuare le convenzioni e i protocolli internazionali esistenti in materia di controllo delle droghe di cui sono firmatari. Le parti basano le azioni sulle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili, su principi comunemente accettati in linea con le convenzioni pertinenti delle Nazioni Unite in materia di controllo delle droghe e sulle raccomandazioni contenute nel documento finale della sessione speciale dell'assemblea generale delle Nazioni Unite del 2016 dal titolo "Our joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem" (Il nostro impegno comune per affrontare e combattere efficacemente il problema mondiale della droga) quale consenso internazionale più recente sulla politica mondiale in materia di droga, al fine di fare il punto sull'attuazione degli impegni assunti per affrontare e contrastare congiuntamente il problema mondiale della droga.

ARTICOLO 3.3

Migrazioni internazionali e asilo

1. Le parti cooperano e si scambiano vedute nel contesto delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e competenze in materia di migrazione, fra cui la migrazione regolare e irregolare, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, la migrazione e lo sviluppo, l'asilo e la protezione internazionale, il rimpatrio, la riammissione, l'integrazione, i visti e la gestione delle frontiere.
2. Le parti cooperano, anche a livello tecnico, allo scambio di informazioni e buone pratiche relative alle politiche, alla normativa, alle istituzioni e alla società civile, nonché alla condivisione di dati e statistiche sulla migrazione.
3. Le parti cooperano per prevenire la migrazione irregolare e contrastare il traffico di migranti. A tal fine:
 - a) il Cile accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e, salvo diversamente disposto da un accordo specifico, senza ulteriori formalità;
 - b) ogni Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio del Cile, su richiesta di quest'ultimo e, salvo diversamente disposto da un accordo specifico, senza ulteriori formalità;

- c) gli Stati membri e il Cile forniscono ai propri cittadini i documenti di viaggio necessari ai fini di cui alle lettere a) e b) o accettano l'uso dei documenti di viaggio dell'Unione europea per il rimpatrio;
 - d) le parti concordano di negoziare un accordo specifico che definisca gli obblighi in materia di riammissione, comprese le modalità di prova della cittadinanza. Detto accordo può anche includere l'obbligo di riammettere persone che sono cittadini di paesi terzi, conformemente al diritto applicabile delle parti.
4. Le parti si impegnano a rafforzare la cooperazione internazionale in materia di migrazione in tutte le sue dimensioni, anche nel quadro di riferimento delle Nazioni Unite, in particolare per affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati, nel rispetto delle competenze nazionali.

ARTICOLO 3.4

Tutela consolare

Le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro rappresentato offrono protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che non disponga di una rappresentanza permanente in Cile in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro.

ARTICOLO 3.5

Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

Le parti cooperano per prevenire e combattere lo sfruttamento dei loro istituti finanziari e di determinate loro imprese e professioni non finanziarie per finanziare il terrorismo e riciclare i proventi di attività criminose. A tal fine, si scambiano informazioni nel quadro delle rispettive legislazioni e cooperano per garantire l'effettiva e piena attuazione delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). Tale cooperazione può comprendere, tra l'altro, il recupero, il sequestro, la confisca, il tracciamento, l'identificazione e la restituzione di beni o fondi derivanti dai proventi di attività criminose.

ARTICOLO 3.6

Attività di contrasto e lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata transnazionale

1. Le parti cooperano e si scambiano vedute sulla lotta alla criminalità organizzata economica e finanziaria transnazionale, sul traffico di stupefacenti, sulle droghe illegali, sulla tratta di esseri umani e su altre forme associate di sfruttamento, corruzione, contraffazione, contrabbando e transazioni illecite, nel rispetto dei loro obblighi internazionali reciproci in quest'ambito, anche per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria reciproca e la cooperazione efficace per il recupero di beni o fondi frutto di attività criminali.

2. Le parti si scambieranno esperienze e migliori pratiche basate su dati probanti in merito all'elaborazione e all'attuazione delle politiche di lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata transnazionale.
3. Le parti sviluppano il dialogo e la cooperazione in materia di attività di contrasto, anche proseguendo la cooperazione strategica con Europol, nonché la cooperazione giudiziaria strategica, anche attraverso Eurojust.
4. Le parti si adoperano per collaborare nei consessi internazionali al fine di promuovere, se del caso, il rispetto e l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata il 15 novembre 2000 con la risoluzione 55/25 delle Nazioni Unite, e dei relativi protocolli integrativi.
5. Le parti promuovono l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata il 31 ottobre 2003 con la risoluzione 58/4 delle Nazioni Unite e del meccanismo di riesame dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, istituito dalla conferenza degli Stati parte di detta convenzione tenutasi a Doha dal 9 al 13 novembre 2009 (di seguito "meccanismo di riesame"), anche aderendo a principi di trasparenza e sostenendo la partecipazione della società civile al meccanismo di riesame.
6. Le parti riconoscono l'importanza di contrastare la corruzione nel commercio e negli investimenti internazionali e, a tal fine, concordano disposizioni più particolareggiate contenute nel protocollo sulla prevenzione della corruzione e sulla lotta contro tale fenomeno allegato al presente accordo.

7. Per quanto riguarda la lotta alla corruzione, le parti convengono in particolare di:
- a) scambiarsi informazioni pertinenti e migliori pratiche su questioni quali l'integrità, la trasparenza pubblica e la lotta alla corruzione;
 - b) scambiarsi informazioni e migliori pratiche, anche riguardo a campagne di sensibilizzazione e a metodi di educazione alla lotta contro la corruzione.

ARTICOLO 3.7

Cibercriminalità

1. Le parti riconoscono che la cibercriminalità è un problema mondiale che richiede risposte a livello internazionale.
2. Le parti intensificheranno la cooperazione per prevenire e combattere la criminalità informatica. A tal fine, si scambieranno informazioni e migliori pratiche conformemente alle rispettive leggi e agli impegni internazionali, come la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001 (di seguito "convenzione di Budapest"), nel pieno rispetto dei diritti umani ed entro i limiti delle loro responsabilità.
3. Le parti si scambieranno informazioni sull'istruzione e sulla formazione degli inquirenti e di altri professionisti o procuratori specializzati nei reati informatici e nelle scienze forensi digitali e potranno svolgere attività di formazione congiunte a vantaggio reciproco o di terzi.

4. Le parti si adoperano per collaborare, se del caso, per fornire assistenza e sostegno ad altri Stati nell'elaborazione di leggi, politiche, pratiche, istruzione e formazione adeguate, compatibili con la convenzione di Budapest e riconoscendo quest'ultima come norma internazionale per la prevenzione e la lotta contro la criminalità informatica.

ARTICOLO 3.8

Protezione dei dati personali

1. Le parti riconoscono l'importanza di tutelare i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Le parti cooperano per garantire il rispetto di tali diritti fondamentali, anche nell'ambito delle attività di contrasto, della prevenzione del terrorismo e di altre forme gravi di criminalità transnazionale e della lotta contro tali fenomeni.

2. Le parti cooperano per promuovere un livello elevato di protezione dei dati personali. La cooperazione a livello bilaterale e multilaterale può comprendere lo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica, lo scambio di informazioni e competenze e la cooperazione attraverso le controparti responsabili della regolamentazione negli organismi internazionali, secondo quanto convenuto di comune accordo dalle parti.

CAPO 4

SVILUPPO SOSTENIBILE

ARTICOLO 4.1

Sviluppo sostenibile

1. Le parti promuovono lo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni – sociale, economica e ambientale – in modo inclusivo ed equilibrato attraverso il dialogo, l'azione congiunta, la condivisione delle migliori pratiche, la buona governance a tutti i livelli, strategie di sviluppo sostenibile coese a titolarità nazionale e la mobilitazione di risorse finanziarie, utilizzando al meglio gli strumenti esistenti e futuri.
2. Le parti affrontano le problematiche connesse al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile privilegiando i bisogni e la titolarità nazionale di ciascuna, tenendo conto dei contesti regionale e locale e creando sinergie e partenariati con portatori di interessi del settore, ivi compresi la società civile, le amministrazioni locali, il settore privato, organizzazioni senza scopo di lucro e il mondo accademico. Pur riconoscendo il ruolo centrale dei governi nella promozione dello sviluppo, le parti coopereranno anche per incoraggiare il settore privato, in particolare le piccole e medie imprese, a tener conto dello sviluppo sostenibile nelle sue pratiche.

3. Le parti riconoscono l'importanza dei mezzi di attuazione, compresi il finanziamento, il trasferimento di tecnologia, la cooperazione tecnica e lo sviluppo di capacità, per la realizzazione e il seguito dell'Agenda 2030, attingendo a molteplici fonti quali i governi, la società civile, il settore privato e altri attori. A tale riguardo, si impegnano a continuare ad adoperarsi per rafforzare la cooperazione internazionale, anche promuovendo l'uso di strumenti innovativi per conseguire uno sviluppo sostenibile.
4. Le parti cooperano per migliorare la sostenibilità dei modelli di consumo e di produzione e si adoperano per adottare misure intese a dissociare la crescita economica dal degrado ambientale, anche mediante l'economia circolare, le politiche pubbliche e le strategie aziendali.
5. Le parti dovrebbero promuovere un uso responsabile, sostenibile ed efficiente delle risorse naturali.
6. Le parti dovrebbero fare opera di sensibilizzazione sui costi economici e sociali dei danni ambientali e sul loro impatto sul benessere umano, anche mediante l'uso di dati scientifici.
7. Le parti tengono un dialogo politico strutturato regolare sullo sviluppo sostenibile e sul conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile per migliorare il coordinamento delle politiche su questioni di interesse comune e la qualità e l'efficacia di detto coordinamento.
8. Le parti collaborano per integrare le considerazioni di genere in tutte le politiche e strumenti.

9. La cooperazione allo sviluppo si svolge in linea con i principi e le politiche pertinenti concordati a livello internazionale cui entrambe le parti hanno aderito.

ARTICOLO 4.2

Cooperazione internazionale

1. Le parti riconoscono la natura reciprocamente vantaggiosa della cooperazione internazionale e il suo valore nella promozione di processi di sviluppo sostenibile.
2. Le parti incoraggiano la cooperazione triangolare con paesi terzi su questioni di interesse comune, nel pieno rispetto delle strategie e delle priorità dei beneficiari. Promuovono il rafforzamento dell'integrazione regionale in America latina e nei Caraibi e riconoscono l'importanza strategica di una cooperazione biregionale inclusiva.

ARTICOLO 4.3

Ambiente

1. Le parti convengono sulla necessità di tutelare l'ambiente e di conservare, ripristinare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali.

2. Le parti cooperano in particolare su questioni quali i diritti di accesso in materia ambientale, la biodiversità e le aree protette, i terreni e i suoli, l'acqua, la qualità dell'aria, il monitoraggio ambientale, la valutazione dell'impatto ambientale, la gestione dei rifiuti, la responsabilità estesa del produttore, la gestione del riciclaggio e delle sostanze chimiche, la valutazione e la gestione dell'impatto dei trasporti.

3. Le parti riconoscono l'importanza della governance ambientale globale, compresa l'attuazione degli accordi ambientali multilaterali di cui sono firmatarie e, se del caso, delle risoluzioni dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente e di altri consessi pertinenti, per affrontare le sfide ambientali di interesse comune. Ciascuna parte ribadisce il proprio impegno ad attuare gli accordi ambientali multilaterali di cui è firmataria.

4. Le parti intensificano la cooperazione per la tutela dell'ambiente e della salute umana e per l'integrazione delle considerazioni ambientali in tutti i settori di cooperazione, se del caso, in particolare per quanto riguarda:

- a) promuovere la buona governance ambientale nei settori prioritari stabiliti di comune accordo;
- b) favorire lo scambio di informazioni, capacità tecniche e migliori pratiche in settori quali:
 - i) l'economia verde e circolare e le migliori tecniche disponibili;

- ii) la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità, comprese la mappatura e la valutazione degli ecosistemi e dei relativi servizi, la loro valutazione e l'integrazione di tali obiettivi in altri settori strategici pertinenti;
- iii) la protezione e la gestione sostenibile delle foreste;
- iv) la lotta contro il commercio illegale di specie selvatiche, compreso il legname e altre risorse biologiche;
- v) la sana gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti;
- vi) la politica in materia di risorse idriche, suoli e uso dei suoli;
- vii) l'inquinamento atmosferico e la riduzione degli inquinanti a vita breve;
- viii) la conservazione e la gestione dell'ambiente costiero e marino;
- ix) l'impatto sociale ed economico del degrado ambientale;
- x) l'impatto ambientale delle attività economiche e le opportunità di inverdimento delle imprese;
- xi) l'accesso alle informazioni, la partecipazione e la giustizia nelle questioni ambientali;
- xii) la ricerca accademica congiunta su questioni ambientali.

ARTICOLO 4.4

Cambiamenti climatici

1. Le parti riconoscono che la minaccia impellente costituita dai cambiamenti climatici esige un'azione collettiva a favore di uno sviluppo a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici.
2. Le parti riconoscono l'importanza delle norme e degli accordi internazionali in materia di cambiamenti climatici, in particolare la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici conclusa a New York il 9 maggio 1992 (di seguito "UNFCCC"), l'accordo di Parigi e il protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, concluso a Kyoto l'11 dicembre 1997.
3. Le parti collaborano per rafforzare la cooperazione nell'ambito dell'UNFCCC e attuare l'accordo di Parigi e i loro contributi determinati a livello nazionale (NDC).
4. Tale cooperazione può comprendere le seguenti azioni:
 - a) cooperare per l'attuazione degli impegni e delle azioni pre-2020 per rafforzare la fiducia reciproca tra le parti;
 - b) agevolare ulteriori azioni delle parti motivate dai loro dibattiti nazionali e dall'analisi delle politiche;
 - c) sostenere lo sviluppo economico a basse emissioni di gas a effetto serra conformemente all'accordo di Parigi;

- d) sostenere tutti i dialoghi e impegni costruttivi nel quadro dell'UNFCCC, in particolare quelli creati per valutare i progressi collettivi verso il conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi, come il bilancio globale;
- e) sviluppare il dialogo politico e la cooperazione nell'attuazione del quadro di riferimento rafforzato per la trasparenza istituito dall'accordo di Parigi, in settori prioritari stabiliti di comune accordo, compreso il rafforzamento delle capacità nazionali al fine di conseguire livelli più elevati di trasparenza;
- f) promuovere il dialogo bilaterale e la cooperazione di interesse al fine di sostenere, se del caso, i processi multilaterali che possono avere un impatto significativo sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto marittimo e aereo internazionale, in particolare nell'ambito dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale e dell'Organizzazione marittima internazionale;
- g) promuovere politiche e programmi nazionali in materia di clima a sostegno degli obiettivi dell'accordo di Parigi di mitigare i cambiamenti climatici, adattarsi ad essi e allineare i flussi finanziari, anche attraverso gli obiettivi e le azioni contenuti negli NDC delle parti;
- h) sostenere azioni volte ad allineare i flussi finanziari a una traiettoria orientata a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici, con particolare attenzione a finanziamenti per il clima inclusivi destinati ai gruppi più poveri e ai gruppi particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, come le donne e le ragazze;

- i) promuovere un dialogo sul rafforzamento delle politiche e delle misure di adattamento, anche per le questioni relative al finanziamento dell'adattamento, alla valutazione dei risultati e all'aumento della resilienza;
- j) promuovere le sinergie dell'azione per il clima a tutti i livelli tra la pubblica amministrazione, le organizzazioni della società civile e le imprese private e promuovere la partecipazione del settore privato alla realizzazione di un'economia a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici;
- k) promuovere strumenti di politica economica per l'azione in materia di cambiamenti climatici, quali la fissazione del prezzo del carbonio, gli strumenti basati sul mercato e le imposte sul carbonio, se del caso;
- l) rafforzare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie a basse emissioni e di altre tecnologie rispettose del clima sostenibili sotto il profilo commerciale;
- m) promuovere gli sforzi globali per razionalizzare ed eliminare gradualmente le sovvenzioni inefficienti ai combustibili fossili che incoraggiano gli sprechi, tenendo pienamente conto delle necessità e delle condizioni specifiche dei paesi in via di sviluppo e riducendo al minimo i possibili effetti negativi sul loro sviluppo in modo da proteggere i poveri e le comunità interessate;
- n) rafforzare il dialogo bilaterale su altri settori della politica per il clima che potrebbero emergere e promuovere la considerazione degli approcci trasversali dell'accordo di Parigi e dell'Agenda 2030.

ARTICOLO 4.5

Energia sostenibile

1. Le parti riconoscono l'importanza del settore energetico per la prosperità economica e la pace e stabilità internazionali e sottolineano che la trasformazione di tale settore è fondamentale per conseguire gli obiettivi stabiliti nell'Agenda 2030 e nell'accordo di Parigi. Concordano sulla necessità di migliorare e diversificare l'approvvigionamento energetico, promuovere l'innovazione e aumentare l'efficienza energetica per garantire l'accesso a un'energia sicura, sostenibile, rispettosa dell'ambiente e a prezzi accessibili. Le parti riconoscono che la transizione energetica comporterà dei costi nelle regioni e sosterranno una transizione giusta. Le parti si adoperano per conseguire questi obiettivi.
2. Le parti continuano a scambiarsi informazioni sull'energia e collaborano a livello bilaterale, regionale e multilaterale per sostenere mercati aperti e competitivi, condividere le migliori pratiche, promuovere una normativa trasparente e basata su dati scientifici e discutere gli ambiti di cooperazione in materia di energia.
3. La cooperazione tra le Parti a norma del presente articolo è attuata tenendo debitamente conto dell'articolo 15.14 della parte III, in modo da garantire sinergie.

ARTICOLO 4.6

Governance degli oceani

1. Le parti riconoscono l'importanza della gestione sostenibile degli oceani e dei mari, compresa la tutela e la conservazione dell'ambiente marino, degli oceani e del nesso climatico, la conservazione, l'uso sostenibile e la gestione responsabile della pesca, dell'acquacoltura e di altre attività marittime, nonché il loro contributo alla creazione di opportunità ambientali, economiche e sociali per le generazioni presenti e future.

2. A tal fine, coerentemente con i loro obblighi a norma del diritto internazionale, in particolare della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982, le parti si impegnano a:
 - a) promuovere l'impegno attivo di tutti gli Stati a concludere tempestivamente i negoziati in corso e a concludere e attuare un ambizioso strumento internazionale giuridicamente vincolante nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale;

 - b) cooperare per conseguire l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 14 e altri obiettivi correlati, anche nell'ambito dei pertinenti organismi e processi regionali e multilaterali;

 - c) contribuire a rafforzare la governance internazionale degli oceani, anche colmando le lacune normative e attuative;

- d) promuovere una migliore cooperazione e consultazione, all'interno delle organizzazioni, degli strumenti e degli organismi internazionali competenti e tra di essi, al fine di rafforzare la governance degli oceani e promuovere un'applicazione efficace;
- e) promuovere ed attuare efficacemente misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza, quali programmi di osservazione, sistemi di monitoraggio dei pescherecci, controllo dei trasbordi, ispezioni in mare e controlli di competenza dello Stato di approdo, nonché le relative sanzioni, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, con l'obiettivo di conservare gli stock ittici e prevenire una pesca eccessiva;
- f) mantenere o adottare misure e cooperare per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito "INN"), compresi, se del caso, lo scambio di informazioni sulle attività di pesca INN nelle rispettive acque e l'attuazione di politiche e misure volte a escludere i prodotti della pesca INN dai flussi commerciali e dalle attività delle aziende acquicole;
- g) cooperare, esternamente o internamente, con le organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui le parti sono membri, osservatori o parti non contraenti cooperanti, al fine di conseguire una buona governance;
- h) ridurre le pressioni sugli oceani attraverso la lotta contro l'inquinamento marino e i rifiuti marini, anche provenienti da fonti terrestri, la plastica e le microplastiche;
- i) cooperare per sviluppare ecosistemi e misure di conservazione e strumenti di gestione basati sul territorio, comprese le zone marine protette, conformemente al diritto di ciascuna parte e al diritto internazionale e sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili per tutelare e ripristinare le aree e le risorse costiere e marine;

- j) incoraggiare il miglioramento della sicurezza e della tutela degli oceani mediante lo scambio delle migliori pratiche riguardo alle funzioni di guardia costiera e alla sorveglianza marittima, anche attraverso una cooperazione rafforzata delle autorità competenti;
- k) promuovere strumenti basati sul territorio, come la pianificazione dello spazio marittimo basata sugli ecosistemi e la gestione integrata delle zone costiere, in modo da gestire e sviluppare in modo sostenibile le attività marittime;
- l) cooperare per intensificare la ricerca oceanica e la raccolta di dati;
- m) sostenere la ricerca marina e le decisioni basate su dati scientifici per la gestione della pesca e per altre attività di sfruttamento delle risorse marine;
- n) cooperare per ridurre al minimo gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sugli oceani, sulle coste e sugli ecosistemi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (in particolare l'anidride carbonica), azioni di adattamento efficaci e il sostegno all'attuazione dei pertinenti accordi e azioni internazionali;
- o) promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile e responsabile, anche per quanto riguarda l'attuazione degli obiettivi e dei principi contenuti nel Codice di condotta per una pesca responsabile, adottato a Roma (Italia) dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura il 31 ottobre 1995;
- p) scambiare le migliori pratiche in materia di sviluppo sostenibile di specifiche attività economiche marittime di interesse per le parti.

ARTICOLO 4.7

Riduzione del rischio di catastrofi

1. Le parti riconoscono la necessità di gestire i rischi di catastrofi naturali e causate dall'uomo a livello nazionale e mondiale.
2. Le parti cooperano per migliorare le misure di prevenzione, mitigazione, preparazione, risposta e recupero volte a ridurre il rischio di catastrofi, promuovere una cultura della prevenzione e aumentare la resilienza delle loro società, dei loro ecosistemi e delle loro infrastrutture e, se del caso, operano a livello politico bilaterale, regionale e multilaterale per migliorare la riduzione del rischio di catastrofi a livello globale.
3. Le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni e di buone pratiche sull'attuazione e sul monitoraggio del quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030, adottato in occasione della terza conferenza mondiale delle Nazioni Unite tenutasi a Sendai (Giappone) il 18 marzo 2015, tramite piattaforme di cooperazione regionali e globali, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei rischi, l'attuazione di piani di riduzione del rischio di catastrofi a tutti i livelli, la raccolta e l'uso di statistiche sulle catastrofi e i dati sulle perdite, compresa la valutazione economica delle catastrofi.

ARTICOLO 4.8

Sviluppo delle politiche urbane

1. Le parti riconoscono l'importanza di politiche volte a promuovere uno sviluppo urbano sostenibile quale mezzo per contribuire efficacemente all'attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 e della nuova agenda urbana.
2. Le parti promuovono la cooperazione e il partenariato coinvolgendo tutti i principali soggetti attivi nel settore dello sviluppo urbano sostenibile, in particolare per quanto riguarda le vie da seguire per affrontare le sfide urbane in modo integrato e globale.
3. Le parti sviluppano, ove possibile, opportunità concrete di cooperazione fra città per trovare soluzioni sostenibili alle sfide urbane e così migliorare lo sviluppo delle capacità mediante scambi di esperienze, pratiche e apprendimento reciproco.

ARTICOLO 4.9

Cooperazione nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale¹

1. Le parti cooperano nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale con l'obiettivo comune di rafforzare la resilienza e la sostenibilità della produzione alimentare, l'agricoltura sostenibile e la gestione delle risorse naturali quali l'acqua e l'azione per il clima, i sistemi alimentari circolari, comprese la prevenzione e la riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari, la promozione delle organizzazioni di produttori, le indicazioni geografiche, la ricerca e l'innovazione, le politiche di sviluppo rurale e le prospettive del mercato agricolo.
2. Le parti riconoscono gli sforzi compiuti nei consessi internazionali per migliorare la sicurezza alimentare, la nutrizione e l'agricoltura sostenibile a livello mondiale e si impegnano a cooperare attivamente in tali consessi al fine di contribuire a porre fine alla fame e a tutte le forme di malnutrizione entro il 2030.
3. Le parti collaborano per contribuire alla realizzazione dell'Agenda 2030 nel settore agroalimentare e in particolare al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 1, 2, 12, 15, 17 e altri OSS pertinenti.

¹ Nella misura in cui le materie disciplinate dal presente articolo sono contemplate anche nel capitolo 14, la cooperazione di cui al presente articolo sarà trattata conformemente a quel capitolo.

4. Le parti incoraggiano e promuovono efficaci partenariati pubblici, pubblico-privati e della società civile, sulla base dell'esperienza e delle strategie di finanziamento dei partenariati previste dall'OSS n. 17. A tal fine, le parti si adoperano per intensificare la cooperazione bilaterale e il coordinamento nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale sulla base del principio dei rispettivi obiettivi di sostenibilità a lungo termine formulati nel Green Deal dell'Unione europea, nella strategia dell'Unione europea "Dal produttore al consumatore", nella strategia dell'Unione europea sulla biodiversità e nelle iniziative cilene in materia di sostenibilità agroalimentare.

CAPO 5

COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE

ARTICOLO 5.1

Imprese e industria

1. Le parti cooperano per promuovere un contesto favorevole allo sviluppo e al miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese (PMI) e, se del caso, nel settore della politica industriale. Tale cooperazione consiste nel:

- a) promuovere i contatti tra gli operatori economici, incentivare gli investimenti comuni e creare joint venture e reti di informazione nell'ambito degli attuali programmi orizzontali;

- b) procedere allo scambio di informazioni e di esperienze sulla creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitività delle PMI e sulle procedure per la creazione di PMI;
 - c) agevolare le attività delle PMI delle parti;
 - d) promuovere la responsabilità sociale delle imprese e le pratiche commerciali responsabili, anche in termini di consumo e produzione sostenibili.
2. Le parti cooperano per agevolare le attività di cooperazione pertinenti del settore privato.

ARTICOLO 5.2

Materie prime

1. Le parti riconoscono che un approccio trasparente e basato sul mercato è la via migliore per creare un ambiente favorevole agli investimenti nel settore delle materie prime.
2. Sulla base dell'interesse reciproco le parti promuovono la cooperazione su questioni relative alle materie prime nei consessi regionali o multilaterali pertinenti o attraverso il dialogo bilaterale su richiesta di una di esse. Detta cooperazione mira a promuovere la trasparenza sui mercati mondiali delle materie prime e a contribuire allo sviluppo sostenibile.

3. La cooperazione tra le Parti a norma del presente articolo è attuata tenendo debitamente conto dell'articolo 15.14 della parte III, in modo da garantire sinergie.

ARTICOLO 5.3

Condotta responsabile delle imprese; imprese e diritti umani

1. Le parti sostengono l'elaborazione e l'attuazione di piani d'azione nazionali relativi a imprese e diritti umani che menzionino e incentivino disposizioni efficaci di dovere di diligenza in materia di diritti umani.

2. Considerando che gli Stati hanno il dovere di tutelare i diritti umani nel loro territorio in relazione alle attività commerciali, le parti promuovono un comportamento responsabile delle imprese conformemente alle norme internazionali approvate o sostenute dalle parti nell'ambito dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, delle linee guida generali dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, delle linee guida generali dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese, della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dell'Agenda 2030.

ARTICOLO 5.4

Occupazione e questioni sociali

1. Conformemente all'Agenda 2030, le parti riconoscono che l'eliminazione della povertà in tutte le sue forme e dimensioni, compresa la povertà estrema, rappresenta la maggiore sfida che il mondo si trova ad affrontare ed è un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile. A tale riguardo, convengono di scambiare informazioni sui metodi per misurare la povertà al fine di sostenere politiche basate su dati concreti.
2. Le parti riconoscono che il miglioramento del tenore di vita, la creazione di posti di lavoro di qualità e la promozione della protezione sociale e di un lavoro dignitoso per tutti – donne e uomini – dovrebbero essere al centro delle politiche occupazionali e sociali.
3. Le parti rispettano, promuovono e attuano i principi e i diritti fondamentali nel lavoro enunciati nella dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, e negli sviluppi successivi, adottata a Ginevra il 18 giugno 1998, nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, adottata il 10 giugno 2008, e nelle corrispondenti convenzioni fondamentali dell'OIL.
4. Le parti intensificano la cooperazione, anche tra le parti sociali nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, e promuovono scambi di migliori pratiche in materia di occupazione, salute e sicurezza sul lavoro, ispezioni del lavoro, lavoro sommerso, dialogo sociale e protezione sociale e del lavoro, compresa la valutazione dell'impatto dell'economia informale e la gestione delle transizioni professionali.

5. Le parti convengono di instaurare un dialogo regolare per accompagnare ed esaminare lo stato di avanzamento dei lavori in questi settori di interesse comune, nonché l'elaborazione e l'efficacia delle loro politiche in materia.

ARTICOLO 5.5

Anziani e persone con disabilità

1. Le parti si impegnano ad adoperarsi per il benessere, la dignità e l'effettiva inclusione dei gruppi vulnerabili nelle loro società, nonché di coloro che incontrano ostacoli alla loro partecipazione paritaria alla società, in particolare gli anziani e le persone con disabilità.

2. Le parti riconoscono l'importanza di promuovere un invecchiamento positivo e l'accessibilità a tutti i livelli in tutto l'arco della vita. Le parti riconoscono inoltre l'importanza di rispettare gli obblighi di accessibilità sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006.

3. Le parti convengono di cooperare in questo settore per:

a) promuovere e sviluppare azioni volte a sostenere o incrementare le opportunità sul mercato del lavoro e l'inclusione sociale per gli anziani e per le persone con disabilità;

- b) garantire un'istruzione inclusiva e l'apprendimento permanente alle persone con disabilità, in particolare ai bambini e ai giovani, nonché agli anziani;
- c) promuovere azioni mirate incentrate sull'inclusione delle persone con disabilità mentali e intellettive e con problemi di salute mentale, nonché sulla loro abilitazione e riabilitazione;
- d) individuare e scambiare buone pratiche sui dispositivi di assistenza, compresi quelli utilizzati nella prestazione di assistenza per promuovere una vita indipendente e utilizzabili sia per gli anziani sia per le persone con disabilità, anche in situazioni di dipendenza;
- e) migliorare l'accessibilità dei prodotti e dei servizi in modo coerente per garantire un accesso su base paritaria e che non discrimini nei confronti delle persone con disabilità o degli anziani.

ARTICOLO 5.6

Gioventù

1. Le parti riconoscono l'importanza del ruolo dei giovani come motore della crescita e della prosperità. Al riguardo, le parti sottolineeranno l'importanza della creazione di occupazione e della disponibilità di posti di lavoro dignitosi per i giovani, nonché dello sviluppo di progetti intesi ad aumentare la loro partecipazione civica.

2. Le parti si adoperano per:
 - a) agevolare la partecipazione attiva dei giovani alla società civile;
 - b) promuovere gli scambi nell'ambito della politica per la gioventù e dell'istruzione non formale per i giovani e per gli animatori socioeducativi;
 - c) promuovere lo sviluppo sostenibile e inclusivo mediante un dialogo volto a sostenere campagne di sensibilizzazione per i giovani su diritti umani e non discriminazione.
3. In tale contesto, le parti svolgeranno attività congiunte per combattere il bullismo e la violenza negli istituti scolastici.

ARTICOLO 5.7

Cultura

1. Le parti cooperano nei consessi internazionali pertinenti, in particolare l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversità culturale, anche attraverso l'attuazione della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata il 20 ottobre 2005.

2. Le parti promuovono un dialogo e una cooperazione più stretti nei settori culturali e creativi, anche per quanto riguarda le tecnologie emergenti e nuove e i media audiovisivi, tenendo conto degli accordi bilaterali esistenti con gli Stati membri, al fine di migliorare, tra l'altro, la comprensione e la conoscenza reciproche delle rispettive culture e gli scambi in questo settore.
3. Le parti si adoperano per adottare misure appropriate per promuovere gli scambi culturali e realizzare iniziative comuni in vari settori culturali, tra cui la coproduzione nei settori dei media, del cinema e della televisione, utilizzando gli strumenti e i quadri di cooperazione disponibili.
4. Le parti incoraggiano il dialogo interculturale tra le organizzazioni della società civile, nonché tra i loro cittadini.

ARTICOLO 5.8

Ricerca e innovazione

1. Le parti cooperano nei settori della ricerca scientifica, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione sulla base dell'interesse comune e a reciproco vantaggio, nel rispetto delle loro norme e disposizioni interne. La cooperazione mira a promuovere lo sviluppo sociale ed economico, ad affrontare le sfide sociali a livello mondiale, a conseguire l'eccellenza scientifica, a migliorare la competitività regionale e a consolidare le relazioni tra le parti, preludio di un partenariato duraturo. Le parti promuovono il dialogo politico e utilizzano in modo complementare i diversi strumenti di cui dispongono, come l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile, concluso a Bruxelles il 23 settembre 2002.

2. Le parti si adoperano per:
- a) migliorare le condizioni per la mobilità di ricercatori, scienziati, esperti, studenti e imprenditori e per la circolazione transfrontaliera di materiale e attrezzature;
 - b) agevolare l'accesso reciproco ai rispettivi programmi scientifici, tecnologici e innovativi, alle infrastrutture e ai centri di ricerca, alle pubblicazioni e ai dati scientifici;
 - c) intensificare la cooperazione in materia di ricerca prenormativa e standardizzazione
 - d) promuovere principi comuni per un trattamento giusto ed equo dei diritti di proprietà intellettuale nei progetti di ricerca e innovazione;
 - e) incoraggiare il dialogo politico sull'innovazione, rivolto in particolare alle PMI, al fine di generare nuovi beni e servizi e stimolare l'innovazione tecnologica e l'imprenditorialità;
 - f) aumentare il numero di progetti imprenditoriali comuni di ricerca applicata e sviluppo che mirano a ottenere soluzioni innovative a problemi e sfide comuni;
 - g) promuovere reti e collegamenti tra gli istituti di ricerca e innovazione, quali le università e i centri di ricerca e le imprese, nelle regioni delle parti, per lo sviluppo di attività vicine al mercato;

- h) sostenere programmi di innovazione sociale e pubblica volti a migliorare lo sviluppo sociale delle regioni e in particolare la qualità della vita dei cittadini;
 - i) promuovere la cooperazione e lo scambio di migliori pratiche, politiche e strategie, anche riguardo alle sfide globali, tra i responsabili politici, le agenzie per l'innovazione e altri pertinenti portatori di interessi.
3. Le parti promuovono le seguenti attività con il coinvolgimento di organizzazioni governative, centri di ricerca pubblici e privati, istituti di istruzione superiore e agenzie e reti per l'innovazione, nonché altri portatori di interessi, comprese le PMI:
- a) iniziative congiunte di sensibilizzazione ai temi della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, programmi di sviluppo delle capacità e opportunità di partecipazione ai rispettivi programmi;
 - b) riunioni congiunte e tavoli di lavoro finalizzati allo scambio di informazioni e migliori pratiche e all'individuazione di ambiti di ricerca comune;
 - c) azioni di ricerca e innovazione congiunte e cofinanziate, comprese reti tematiche, in settori di interesse comune;
 - d) attività di analisi e valutazione della cooperazione scientifica e per l'innovazione, reciprocamente riconosciute, e diffusione dei relativi risultati.

ARTICOLO 5.9

Cooperazione polare

Le parti riconoscono l'importanza del dialogo e della cooperazione a livello bilaterale e multilaterale nelle tematiche polari. Tale cooperazione avviene attraverso il dialogo tra esperti e lo scambio di migliori pratiche, anche nell'ambito della Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide.

ARTICOLO 5.10

Politica digitale

1. Le parti riconoscono che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) favoriscono lo sviluppo economico, formativo e sociale. Le parti procedono a uno scambio di opinioni sulle rispettive politiche in questo settore.
2. Le parti cooperano, pertanto, nelle politiche sulle TIC. Tale cooperazione può comprendere le seguenti azioni:
 - a) scambiarsi vedute sui diversi aspetti della strategia dell'Unione europea per il mercato unico digitale, in particolare le politiche e le normative in materia di comunicazioni elettroniche, compresi l'accesso ai servizi a banda larga, la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali, i flussi di dati, gli obblighi di localizzazione dei dati, l'e-government, il governo aperto, i dati aperti, la sicurezza di Internet, la sanità elettronica e l'indipendenza delle autorità di regolamentazione;

- b) scambiarsi vedute sulla neutralità della rete, come principio per promuovere un'Internet libera e aperta, e sulla creazione di servizi e applicazioni online e relativo accesso, a beneficio di tutti i cittadini;
- c) promuovere le TIC quali mezzi per lo sviluppo sociale, culturale ed economico, l'inclusione sociale e digitale e la diversità culturale, nonché quali strumento essenziale per incentivare la connessione Internet nelle scuole e sviluppare reti universitarie e di ricerca;
- d) sviluppare l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di ricerca e delle infrastrutture e servizi dell'informatica e delle banche dati scientifiche e promuovere tale sviluppo nel loro contesto regionale;
- e) cooperare nel settore dell'e-government e dei servizi fiduciari quali la firma elettronica e l'identità elettronica, con particolare attenzione allo scambio di principi strategici, informazioni e buone pratiche in merito all'uso delle TIC al fine di ammodernare la pubblica amministrazione e promuovere servizi pubblici di qualità elevata e la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche;
- f) scambiare informazioni riguardo a norme, valutazione della conformità e omologazione, anche per agevolare gli scambi commerciali;
- g) promuovere gli scambi e la formazione di specialisti, in particolare giovani professionisti e donne;
- h) promuovere le competenze digitali.

ARTICOLO 5.11

Istruzione generale e superiore

1. Le parti cooperano nel settore dell'istruzione per sostenere lo sviluppo del capitale umano, in particolare a livello di istruzione superiore.
2. Al fine di sostenere la qualità e la modernizzazione dei sistemi di istruzione superiore, le parti:
 - a) promuovono la mobilità degli studenti e del personale accademico e amministrativo mediante programmi esistenti o nuovi;
 - b) rafforzano le capacità degli istituti di istruzione superiore;
 - c) migliorano i meccanismi di riconoscimento delle qualifiche e dei periodi di studio all'estero, conformemente alla legislazione di ciascuna parte.

ARTICOLO 5.12

Navigazione satellitare civile, osservazione della Terra e altre attività spaziali

1. Le parti riconoscono che le attività spaziali hanno un impatto positivo sullo sviluppo economico, sociale e ambientalmente sostenibile e sulla competitività industriale.

2. Le parti cooperano, conformemente alle convenzioni internazionali e alle rispettive legislazioni, su questioni di interesse comune nel settore delle attività spaziali civili, quali:
- a) la ricerca spaziale, anche per quanto riguarda la navigazione satellitare e l'osservazione della Terra, mediante la partecipazione a Orizzonte Europa;
 - b) la cooperazione in materia di applicazioni e servizi dei sistemi globali di navigazione satellitare, fra cui in particolare la ricerca scientifica, la cooperazione industriale, lo sviluppo del commercio e del mercato, le norme per l'applicazione, la certificazione e le misure di regolamentazione;
 - c) lo sviluppo di sistemi di potenziamento satellitare, in particolare per il trasporto aereo o i sistemi di potenziamento, la protezione reciproca delle infrastrutture dei sistemi di navigazione satellitare, la cooperazione in materia di interoperabilità, compatibilità e uso dello spettro;
 - d) l'osservazione della Terra e le scienze della Terra, compresa la cooperazione nei consessi multilaterali, fra cui in particolare il Gruppo sull'osservazione della Terra ("GEO") e il Comitato per l'osservazione satellitare della Terra ("CEOS") al fine di affrontare le sfide per la società e agevolare i partenariati commerciali e per l'innovazione nel settore dell'osservazione della Terra nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione, individuando settori di interesse comune;
 - e) le comunicazioni satellitari.

ARTICOLO 5.13

Turismo

1. Le parti cooperano nel settore del turismo per migliorare lo scambio di informazioni e stabilire migliori pratiche al fine di garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo e contribuire alla creazione di posti di lavoro, allo sviluppo economico e al miglioramento della qualità della vita.

2. Le parti si concentrano, in particolare, sui seguenti aspetti:
 - a) salvaguardare e sfruttare al meglio il potenziale del patrimonio naturale e culturale;

 - b) rispettare l'integrità e gli interessi delle comunità locali;

 - c) promuovere la cooperazione tra le regioni delle parti e le regioni e i comuni dei paesi vicini;

 - d) promuovere lo scambio di informazioni e la cooperazione per le industrie creative e l'innovazione nel settore del turismo.

ARTICOLO 5.14

Statistiche

1. Le parti cooperano nel settore della statistica.
2. Tale cooperazione può comprendere le seguenti azioni:
 - a) la promozione dell'armonizzazione delle metodologie statistiche per migliorare la comparabilità dei dati;
 - b) la produzione e la diffusione di statistiche ufficiali e lo sviluppo di indicatori;
 - c) lo scambio di conoscenze e buone pratiche tra le istituzioni ufficiali del Cile responsabili delle questioni e delle procedure statistiche e i loro omologhi nell'Unione europea.

ARTICOLO 5.15

Trasporti

1. Le parti cooperano nei pertinenti settori della politica dei trasporti, compresa la politica integrata dei trasporti, per sviluppare e sostenere un sistema di trasporto efficiente, sostenibile, sicuro e rispettoso dell'ambiente, sia per i passeggeri che per le merci.

2. La cooperazione mira a promuovere:
- a) lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche, norme e migliori pratiche in materia di trasporti e su altri temi di interesse reciproco;
 - b) l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti;
 - c) un approccio basato sui sistemi di trasporto multimodali;
 - d) un ambiente favorevole agli investimenti;
 - e) la sicurezza dei sistemi di trasporto;
 - f) le tematiche ambientali nel settore dei trasporti;
 - g) le soluzioni di trasporto a basse emissioni di carbonio o senza emissioni di carbonio, la ricerca e l'innovazione, le soluzioni intelligenti e digitali;
 - h) il dialogo tra esperti e la cooperazione nei consessi internazionali che si occupano di trasporti;
 - i) le soluzioni di trasporto sostenibili, anche in relazione alla mobilità urbana; e
 - j) l'agevolazione degli scambi, il miglioramento dell'efficienza e l'ottimizzazione delle operazioni di trasporto e logistica attraverso la digitalizzazione e la semplificazione degli obblighi di comunicazione in tutti i modi di trasporto.

CAPO 6

ALTRI SETTORI

ARTICOLO 6.1

Politiche macroeconomiche

Le parti cooperano e promuovono lo scambio di informazioni e vedute sulle politiche e sulle tendenze macroeconomiche.

ARTICOLO 6.2

Questioni fiscali

Le parti riconoscono e si impegnano ad attuare i principi della buona governance nel settore fiscale, comprese le norme globali in materia di trasparenza e scambio di informazioni, e le norme minime contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, nonché l'eliminazione delle pratiche fiscali dannose. Le parti promuoveranno la parità di trattamento e si adopereranno per migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale al fine di prevenire l'elusione e l'evasione fiscali.

ARTICOLO 6.3

Politica dei consumatori

Le parti riconoscono l'importanza di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e, a tal fine, si adoperano per cooperare nell'ambito della politica dei consumatori. Le parti convengono che la cooperazione può comprendere, nella misura del possibile:

- a) lo scambio di informazioni sui rispettivi quadri di tutela dei consumatori, anche per quanto riguarda la normativa a tutela dei consumatori, la sicurezza dei prodotti di consumo, i mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori e l'applicazione della legislazione sulla tutela dei consumatori;
- b) la promozione dello sviluppo di associazioni indipendenti dei consumatori e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori.

ARTICOLO 6.4

Sanità pubblica

Le parti convengono di cooperare nelle questioni di sanità pubblica, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, la preparazione per combattere i focolai di malattie ad alta patogenicità, l'applicazione del regolamento sanitario internazionale (2005), adottato il 23 maggio 2005 dall'Assemblea mondiale della sanità, e la lotta alla resistenza antimicrobica.

ARTICOLO 6.5

Cooperazione nel settore dello sport e dell'attività fisica

Le parti coopereranno nel settore dello sport e dell'attività fisica per contribuire allo sviluppo di uno stile di vita attivo e sano, compresa la promozione dell'attività fisica salutare in tutte le fasce di età, promuovere i ruoli sociali e i valori educativi dello sport e lottare contro minacce allo sport quali il doping, le partite truccate, il razzismo e la violenza.

CAPO 7

MODERNIZZAZIONE DELLO STATO E DEL SERVIZIO PUBBLICO, DECENTRAMENTO, POLITICA REGIONALE E COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

ARTICOLO 7.1

Modernizzazione dello Stato

Nell'ambito del dialogo politico e della cooperazione, le parti si adopereranno per uno scambio di esperienze in merito alla modernizzazione e al decentramento dello Stato e della pubblica amministrazione, traendo insegnamenti dalle migliori pratiche delle parti in termini di efficacia organizzativa globale e dalla legislazione e dal quadro istituzionale esistenti al fine di conseguire una buona governance, tra cui:

- a) il riconoscimento dell'autonomia e del ruolo delle istituzioni superiori di controllo nella promozione del buon governo a tutti i livelli, garantendo l'efficienza, la responsabilità, l'efficacia e la trasparenza;
- b) la promozione della trasparenza e della responsabilità nelle politiche pubbliche e nel processo decisionale nei confronti dei cittadini e il rafforzamento del ruolo della società civile in questo settore;
- c) la promozione di una cultura dell'integrità e della probità nella pubblica amministrazione che comprenda la società nel suo insieme, in collaborazione con il settore privato e la società civile;

- d) la promozione, il sostegno e l'incoraggiamento all'innovazione nel settore pubblico, fornendo soluzioni ai problemi e alle sfide presenti nei diversi livelli e settori di lavoro, in modo da generare valore pubblico nell'ecosistema di innovazione e nella società dell'innovazione.

ARTICOLO 7.2

Politica regionale e decentramento

1. Le parti riconoscono l'importanza delle politiche di promozione di uno sviluppo regionale e territoriale equilibrato e sostenibile. Le parti riconoscono l'importanza delle regioni e della collaborazione con i governi subnazionali e riconoscono il modo in cui questi ultimi possono apportare conoscenze rilevanti sulle politiche pubbliche in linea con le esigenze del futuro decentramento del Cile.
2. Le parti coopereranno, ove possibile, per migliorare i sistemi di governance a diversi livelli, sullo sviluppo di capacità attraverso lo scambio di esperienze e di pratiche e l'apprendimento reciproco, sulle soluzioni sostenibili per le sfide dello sviluppo territoriale e regionale, sulle politiche di promozione della coesione sociale, economica e territoriale, compresa la cooperazione transfrontaliera, sulla definizione e sull'attuazione della politica regionale, sull'organizzazione di strategie di sviluppo territoriale e su questioni di partenariato, procedure e metodi di pianificazione e valutazione, innovazione regionale e politiche di specializzazione intelligente.
3. Le parti si impegnano a rafforzare e ampliare, ove possibile, le dinamiche e le opportunità di collaborazione tra le regioni dell'Unione europea e le regioni del Cile, mediante l'elaborazione e l'esecuzione di programmi e progetti comuni volti a promuovere, tra l'altro, lo sviluppo regionale e territoriale.

4. Le parti intendono scambiare esperienze e buone pratiche sulle interrelazioni tra decentramento e attuazione della politica regionale.

ARTICOLO 7.3

Cooperazione interistituzionale

1. Le parti si impegnano a incentivare e facilitare un dialogo e una cooperazione più stretti tra le istituzioni interessate in tutti i settori contemplati dal presente accordo. A tal fine, le parti incoraggeranno i contatti tra le istituzioni del governo del Cile e il settore pubblico e altre istituzioni competenti del Cile con gli omologhi dell'Unione europea a favore della più ampia cooperazione settoriale possibile, che potrà comprendere:

- a) prevenzione e lotta alla corruzione;
- b) formazione e sostegno organizzativi;
- c) assistenza tecnica alle istituzioni cilene responsabili dell'elaborazione, dell'esecuzione e della valutazione delle politiche pubbliche e della comunicazione di informazioni in merito, comprese riunioni del personale delle istituzioni dell'Unione europea con le controparti cilene;

- d) scambio regolare di informazioni, ove ritenuto opportuno, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e sviluppo di reti di informazione, salvaguardando nel contempo la protezione dei dati personali in tutti i settori in cui lo scambio di dati è necessario;
 - e) scambio di informazioni e buone pratiche sulla digitalizzazione delle procedure della pubblica amministrazione relative alla prestazione di servizi ai cittadini;
 - f) trasferimento di conoscenze specialistiche;
 - g) studi preliminari ed esecuzione congiunta di progetti che comportano un contributo finanziario proporzionato;
 - h) elaborazione di piani d'azione comprendenti punti focali, calendari e meccanismi di valutazione;
 - i) contributo alla creazione di capacità, competenze e abilità nel settore dell'innovazione pubblica.
2. Le parti possono, di comune accordo, aggiungere ulteriori settori d'azione oltre a quelli di cui al paragrafo 1.